

# **Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.**

## **Determinazione n. 74 del 15/10/2019**

**Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 39/2019-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 74 DI DATA 15 Ottobre 2019

SERV. ISTRUZIONE

OGGETTO:

Affidamento alle istituzioni scolastiche paritarie dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00115

Pag 1 di 4

Num. prog. 1 di 14

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

L'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, prevede disposizioni a favore degli studenti delle istituzioni paritarie, fra i quali, in particolare, la concessione di assegni di studio a fronte delle spese di iscrizione e frequenza, secondo criteri che tengono conto della capacità economica della famiglia; il citato articolo 76 stabilisce che la Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione di tale intervento direttamente alle istituzioni paritarie interessate.

Il regolamento attuativo emanato con DPP 1 ottobre 2008, n.42-149/Leg, concernente il riconoscimento della parità scolastica e formativa e relativi interventi, disciplina, al capo terzo, i criteri e le modalità per la concessione degli assegni di studio per spese di iscrizione e frequenza;

l'articolo 21, comma 3, del citato regolamento stabilisce che il dirigente della struttura provinciale competente può affidare all'istituzione scolastica paritaria l'incarico di ricevere le richieste di assegno di studio, provvedendo altresì agli adempimenti istruttori conseguenti, mediante apposita convenzione che prevede in particolare:

- a) i compiti dell'istituzione scolastica paritaria;
- b) l'obbligo per l'istituzione scolastica paritaria di ricevere tutte le domande di assegno di studio presentate dai propri studenti, evidenziando tale onere nei moduli di iscrizione;
- c) il termine entro il quale l'istituzione scolastica paritaria trasmette alla struttura provinciale competente le domande di assegno ricevute;
- d) le modalità per l'erogazione dell'assegno di studio agli studenti beneficiari, che avviene tramite detrazione

dell'assegno stesso dalla retta di iscrizione e frequenza, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del regolamento di attuazione.

Con lettera prot. n. 584446 di data 24 settembre 2019 è stata inviata alle istituzioni scolastiche paritarie una proposta di affidamento d'incarico mediante scambio di corrispondenza, secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione contenuto nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ai sensi degli articoli 28 e 29 del Regolamento UE 2016/679 che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, unitamente allo schema di convenzione è stato trasmesso alle istituzioni scolastiche paritarie anche lo schema di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni, contenuto nell'allegato 2), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Considerato che, con note di riscontro di varia data, tutte le istituzioni scolastiche hanno accolto la proposta di affidamento dell'incarico ai fini dello svolgimento delle attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio,

Ciò premesso **IL DIRIGENTE**

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento dell'incarico per l'attuazione delle attività inerenti alla concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola n. 5/2006, comunicata dalle seguenti istituzioni scolastiche paritarie:

"Istituto Sacro Cuore", con nota prot. n. 605991 di data 2 ottobre 2019; "Sacra Famiglia",

Cooperativa sociale onlus, con nota prot. n. 608563 di data 3 ottobre 2019; "Collegio Arcivescovile", con nota prot. n. 602435 di data 1 ottobre 2019; Istituto Salesiano "Maria RIFERIMENTO : 2019-S167-00115  
Pag 2 di 4

Num. prog. 2 di 14

Ausiliatrice", con nota prot. n. 616220 di data 7 ottobre 2019; Istituto Salesiano "Santa Croce", con nota prot. n. 608316 di data 3 ottobre 2019; Scuola "G.Veronesi", Cooperativa sociale S.C, con nota prot. n. 622836 di data 9 ottobre 2019; Istituto "Ivo de Carneri", Oxford Civezzano Società

Cooperativa con nota prot. n. 608556 di data 3 ottobre 2019; Istituto "Gardascuola", Gardascuola Società Cooperativa, con nota prot. n. 615288 di data 7 ottobre 2019; Scuola "Rudolf Steiner",

Associazione Pedagogica Steineriana, con nota prot. n. 608595 di data 3 ottobre 2019.

Tenute presenti le condizioni stabilite nella proposta di incarico mediante scambio di corrispondenza, richiamate nello schema di convenzione e nello schema di contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni, allegati alla presente determinazione della quale formano parte integrante e sostanziale,

d e t e r m i n a 1. di affidare alle istituzioni scolastiche paritarie indicate in premessa, mediante la modalità contrattuale dello scambio di corrispondenza, l'incarico di svolgere le attività inerenti alla concessione dell'assegno di studio per spese di iscrizione e frequenza previsto dall'articolo 76, comma 3, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;

2. di dare atto che le istituzioni scolastiche paritarie si impegnano a svolgere l'incarico nel rispetto delle condizioni stabilite nello schema di convenzione e nello schema di contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali e conferimento delle relative istruzioni, contenuti, rispettivamente, negli allegati 1) e 2), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di procedere alla sottoscrizione delle convenzioni e del contratto di nomina a responsabile del trattamento dei dati personali mediante la modalità contrattuale dello scambio di corrispondenza ad avvenuta esecutività della presente determinazione;

4. di dare atto che l'affidamento d'incarico di cui al punto 1. non comporta alcun impegno di spesa.

RIFERIMENTO : 2019-S167-00115

Pag 3 di 4 PSO - SDA

Num. prog. 3 di 14

001 ALLEGATO 1 CONVENZIONE PER LE SCUOLE

002 ALLEGATO 2 CONTRATTO NOMINA RT

Elenco degli allegati parte integrante **IL DIRIGENTE**

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2019-S167-00115

Pag 4 di 4

Num. prog. 4 di 14

All. 1) Schema di Convenzione CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO PREVISTO DALL'ARTICOLO 76 DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA 7 AGOSTO 2006, N.5.

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ISTRUZIONE, con sede in Trento, Piazza Dante n. 8, codice fiscale 00337460224, rappresentata da:

- dott. ROBERTO CECCATO, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, in forza di quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. E s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998;

(2) \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato/a da:

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, che interviene ed agisce nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore del rappresentante legale del predetto ente, di seguito più brevemente denominato "Scuola";  
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, con la quale è stato approvato lo schema della presente Convenzione, autorizzandone la stipula, le parti convengono quanto di seguito:

Art. 1

Oggetto della convenzione 1. Costituisce oggetto di questa Convenzione l'espletamento a favore dei cittadini che intendono accedere all'assegno di studio previsto dall'articolo 76, comma 3, della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5, di seguito denominata "legge provinciale" e disciplinato dall'articolo 20 del regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 1 ottobre 2008, n.42-149/Leg, di seguito denominato "regolamento", delle attività inerenti il ricevimento, la compilazione, la trasmissione per via telematica e la consegna cartacea del modulo di domanda del beneficio in oggetto, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

2. Per l'attuazione delle attività la Scuola è autorizzata ad accedere al sistema informativo ICEF provinciale, di seguito denominato "sistema informativo".

3. Nella Convenzione, ove non diversamente indicato, con il termine "Provincia" si intende il Servizio competente in materia di istruzione paritaria della Provincia autonoma di Trento.

Art. 2

Obblighi della Scuola 1. Con la stipula della convenzione la Scuola è il solo soggetto incaricato di ricevere le domande di assegno di studio e di provvedere agli adempimenti connessi.

2. La Scuola informa le famiglie degli studenti in merito alla stipula della convenzione nel modulo di iscrizione alla scuola stessa.

Num. prog. 5 di 14

3. La Scuola si impegna a svolgere le attività specificate nei successivi articoli 3 e 4 senza alcun onere a carico della Provincia e dei richiedenti l'assegno di studio.

Art. 3

Obblighi inerenti la presentazione e la trasmissione delle domande 1. La Scuola si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) ricevere le domande di assegno di studio presentate dai richiedenti nell'arco temporale ed entro il termine stabiliti dalla Giunta provinciale con la delibera di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
- b) verificare l'identità e la legittimazione dei soggetti che intendono presentare la domanda;
- c) prestare, qualora richiesta, la propria assistenza in ordine alla corretta compilazione delle domande; i quesiti sulla qualità dei dati da dichiarare che si configurano come consulenza fiscale devono essere comunicati alla Provincia, che si impegna a fornire, nel merito, i necessari chiarimenti;
- d) assicurare la corrispondenza dei dati inseriti nel sistema informativo con i dati forniti dal richiedente;
- e) trasmettere per via telematica le domande inserite;
- f) provvedere, nell'arco temporale stabilito per la presentazione, alla rettifica o integrazione delle domande contenenti dati errati o mancanti;

g) stampare le domande inserite nel sistema informativo e trasmesse per via telematica, con i relativi allegati, e farle sottoscrivere, in ogni loro parte, dai richiedenti;

h) consegnare alla Provincia, in originale, tutte le domande stampate, complete delle firme richieste e del timbro della Scuola, con il relativo elenco, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La Scuola è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla veridicità dei dati dichiarati dai richiedenti nella domanda di assegno di studio, salvo che per comprovata manomissione degli stessi.

3. La Scuola deve informare la Provincia delle domande relative a studenti che non hanno maturato il requisito di ammissione previsto dall'articolo 20, comma 1 del regolamento, inerente la frequenza di almeno un quadrimestre nell'anno scolastico per il quale è stata presentata la domanda di assegno di studio; la comunicazione deve essere inviata non appena trascorso tale periodo minimo di iscrizione e frequenza.

Art. 4

Obblighi inerenti la corresponsione dell'assegno di studio 1. La Scuola si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) informare ciascun richiedente dell'avvenuta concessione del beneficio da parte della Provincia;

b) detrarre dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento un importo pari all'ammontare dell'assegno di studio concesso; la detrazione è effettuata dalla Scuola non appena ricevuto dalla Provincia l'elenco dei beneficiari dell'assegno di studio; la Scuola non può opporre eccezioni relative ai suoi rapporti con la Provincia al fine di violare o ritardare l'adempimento di tale obbligo.

2. La Scuola fa sottoscrivere a ciascun richiedente una quietanza che certifica l'avvenuta detrazione dalla retta di iscrizione e frequenza dell'anno scolastico di riferimento di un importo pari all'assegno di studio concesso dalla Provincia; le quietanze sono trasmesse dalla Scuola alla Provincia entro il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento.

Num. prog. 6 di 14

Art. 5

Obbligo di riservatezza 1. La Scuola si obbliga a garantire l'osservanza della riservatezza sugli atti e sulle informazioni di cui viene a conoscenza e a non utilizzarli né divulgarli neppure successivamente alla scadenza o alla cessazione della Convenzione.

2. Per l'espletamento delle attività di cui agli articoli 3 e 4 la Scuola è tenuta al rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sulla protezione dei dati personali ed assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati, come previsto dall'articolo 8.

3. Al fine della verifica della legittimità di tutto quanto attiene il trattamento dei dati, la Scuola deve fornire alla Provincia tutte le informazioni richieste e quant'altro necessario per lo svolgimento da parte di quest'ultima delle funzioni di vigilanza.

Art. 6

Obblighi della Provincia 1. La Provincia si impegna a svolgere le seguenti attività:

a) comunicare alla Scuola l'adozione del provvedimento di approvazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli assegni di studio e l'arco temporale stabilito per la presentazione delle domande nell'anno scolastico di riferimento;

b) approvare il modulo di domanda e provvedere agli adempimenti per la connessione della Scuola al sistema informativo ai fini della compilazione, della trasmissione telematica e della stampa delle domande di assegno di studio;

c) assistere la Scuola in merito ai quesiti posti dai richiedenti riguardanti i dati da dichiarare nella domanda;

d) ricevere le domande di assegno di studio in originale ed avviare l'istruttoria per l'approvazione dell'elenco degli studenti beneficiari e l'assegnazione alla Scuola della somma complessiva di spettanza, ai fini della corresponsione degli assegni di studio tramite detrazione del rispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza;

e) comunicare alla Scuola l'elenco dei beneficiari e provvedere all'erogazione della somma complessiva assegnata.

2. Le modifiche o integrazioni da apportare alle domande di assegno di studio dopo la scadenza del termine di presentazione sono effettuate a cura della Provincia.

Art. 7

Responsabilità e controlli 1. La Provincia verifica l'ammissibilità delle domande e la corretta attribuzione

degli assegni nella misura spettante a ciascun beneficiario ed esercita i controlli previsti dalla vigente normativa in ordine alla veridicità delle dichiarazioni effettuate dai richiedenti nella domanda di assegno di studio.

2. Nel caso di errori inerenti l'ammissibilità della domanda o l'entità dell'assegno, ogni eventuale conseguente rapporto intercorre tra la Provincia ed il richiedente. Nel caso di revoca dell'assegno di studio per dichiarazioni non veritiere l'onere di ripetere l'indebitato è a carico della Provincia.

3. La Scuola è direttamente responsabile per ritardi od omissioni riguardanti la trasmissione delle domande nel sistema informativo e la consegna delle stesse alla Provincia entro il termine stabilito.

Num. prog. 7 di 14

Art. 8

Accesso al sistema informativo 1. La Scuola è autorizzata ad accedere al sistema informativo previa stipula con la Provincia di un contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni,

ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali.

2. La Scuola comunica alla Provincia il nominativo del referente per l'esecuzione del contratto con il compito di:

a) nominare gli addetti al trattamento ed assegnare le credenziali di accesso al sistema informativo ICEF, previa accettazione da parte degli stessi di apposito incarico al trattamento, ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-

quaterdecies D.Lgs. 196/2003;

b) vigilare sul corretto utilizzo delle credenziali di accesso e, se del caso, revocarle per uso non conforme alle finalità oggetto della convenzione e in ogni caso di mancato rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, dandone comunicazione alla Provincia;

c) comunicare tempestivamente alla Provincia il verificarsi di incidenti occorsi al sistema di autenticazione o alla integrità dei dati ("Data breach").

3. Il referente per l'esecuzione del contratto, prima di assumere le proprie funzioni, sottoscrive per accettazione apposito incarico al trattamento dei dati ai sensi ai sensi degli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, conferitogli dalla Scuola.

4. L'accesso al sistema informativo ICEF è limitato alla durata dell'arco temporale previsto per la presentazione delle domande di assegno di studio.

Art. 9

Informazione al richiedente 1. Nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, la Scuola è tenuta a consegnare al richiedente l'informativa contenuta nel modulo di domanda di assegno di studio, oppure a comunicare al richiedente come consultare l'informativa stessa sul sito istituzionale della Provincia. In ogni caso la Scuola è tenuta a rendere edotto l'interessato che i dati richiesti per la compilazione della domanda di assegno di studio sono inseriti nel sistema informativo ai fini dell'erogazione del beneficio e che i moduli saranno consegnati alla Provincia per la medesima finalità.

2. La Scuola si impegna a comunicare al cittadino che, nel caso di erogazione dell'assegno di studio, possono essere effettuati dei controlli, volti ad accertare la veridicità di quanto dichiarato, richiamando l'attenzione sulle responsabilità civili e penali connesse a dichiarazioni non veritiere.

Art. 10

Decorrenza e durata 1. La convenzione ha effetto a decorrere dall'anno scolastico 2019/20, intendendosi per "anno scolastico" il periodo dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, e si rinnova tacitamente per la durata di 5 (cinque) anni.

2. La convenzione si intende risolta con il giorno 1 settembre 2024.

Num. prog. 8 di 14

Art. 11

Risoluzione della Convenzione 1. La Convenzione è risolta nel caso di mancato rispetto da parte della Scuola degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, previa diffida della Provincia a provvedere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

Art. 12

Cessazione dell'attività e diritto di recesso 1. In caso di cessazione dell'attività o di recesso unilaterale, la

Scuola è tenuta a comunicare alla Provincia l'impossibilità o la non volontà di proseguire il rapporto contrattuale almeno 90 (novanta)

giorni prima della scadenza annuale del contratto a mezzo di posta elettronica certificata.

2. In caso di cessazione del rapporto con la Provincia per scadenza della convenzione, risoluzione, recesso unilaterale o chiusura dell'attività, la Scuola deve restituire i moduli cartacei delle domande e procedere alla cancellazione dai propri archivi informatici di eventuali copie di domande, dandone comunicazione alla Provincia.

Letto, accettato e sottoscritto.

IL DIRIGENTE LA SCUOLA

dott. Roberto Ceccato \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante/Procuratore del Legale rappresentante - \_\_\_\_\_

-

Trento, li \_\_\_\_\_

Num. prog. 9 di 14

All. 2) Schema di Contratto CONTRATTO DI NOMINAA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DELLE RELATIVE ISTRUZIONI

Tra le parti:

1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO ISTRUZIONE con sede in Trento, Piazza Dante n. 15, C.F. n. 00337460224, rappresentata da:

- dott. Roberto Ceccato, nato a Trento il 15 agosto 1961, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente del Servizio Istruzione, di seguito più brevemente denominato "Provincia",

2) \_\_\_\_\_,  
con sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, rappresentato/a da:

- \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ che interviene ed agisce nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore del rappresentante legale del suddetto ente, di seguito più brevemente denominato "Scuola"

Premesso che:

- l'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" prevede la concessione di assegni di studio agli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia di Trento, per far fronte alle spese d'iscrizione e frequenza, secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento, tenendo conto della capacità economica della famiglia; il medesimo articolo stabilisce che la Provincia, mediante apposite convenzioni, può affidare l'attuazione dell'intervento direttamente alle istituzioni paritarie interessate;

- il regolamento emanato con Decreto del presidente della provincia 1 ottobre 2008, n.

42-149/Leg disciplina nel dettaglio l'intervento previsto dall'articolo 76 della legge provinciale n. 5/2006, in particolare:

l'articolo 20 elenca i requisiti per l'ammissione all'assegno di studio, rinviando alla Giunta provinciale

l'adozione dei criteri e dei parametri di valutazione della condizione economica familiare, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993 n.3, nonché la determinazione della misura minima e massima dell'ammontare dell'assegno di studio concedibile;

l'articolo 21 stabilisce le modalità di presentazione della richiesta di assegno di studio e indica gli aspetti che devono, in particolare, essere disciplinati nella convenzione con le istituzioni paritarie, rinviando alla Giunta provinciale l'approvazione del modulo di richiesta dell'assegno di studio;

l'articolo 22 stabilisce le modalità di concessione ed erogazione dell'assegno di studio,

rinviando a determinazione del dirigente della struttura provinciale competente l'approvazione dell'elenco degli studenti beneficiari e l'assegnazione alle istituzioni paritarie convenzionate delle somme complessive di spettanza, ai fini dell'erogazione degli assegni di studio ai beneficiari tramite detrazione del rispettivo importo dalla retta di iscrizione e frequenza;

- la Giunta provinciale ha approvato i criteri e le modalità per la concessione dell'assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (da ultimo con deliberazione n. 2167 di data 23 novembre 2018);

Num. prog. 10 di 14

- con determinazione del dirigente il Servizio provinciale competente è stato approvato il modulo di domanda per la concessione dell'assegno di studio (da ultimo con determinazione del dirigente il Servizio infanzia e istruzione del primo grado n. 126 di data 26 novembre 2018);
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, ha approvato lo Schema di convenzione per l'attuazione degli interventi relativi alla concessione dell'assegno di studio previsto dall'articolo 76 della legge provinciale sulla scuola 7 agosto 2006, n. 5 (di seguito "assegno di studio");
- il Regolamento UE 2016/679 (di seguito, il Regolamento) "si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività (...) di un Responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 1, del Regolamento, "Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato";
- ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, "Il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare...";
- ai sensi dell'art. 28, paragrafo 3, del Regolamento, inoltre, "I trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico, che vincoli il Responsabile del trattamento al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento";
- ai sensi dell'art. 31 del Regolamento, "...il Responsabile del trattamento... coopera..., su richiesta, con l'Autorità di controllo...";
- ai sensi dell'art. 82, paragrafo 2, del Regolamento, il "Responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento se non ha adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento o ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento";
- in considerazione dei requisiti professionali e tecnico-amministrativi della Scuola, in forza di quanto previsto al considerando n. 81 del Regolamento, tale soggetto è stato ritenuto idoneo ad assumere la qualifica di Responsabile del trattamento;

Tutto ciò premesso e considerato,  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,  
si conviene quanto segue.

#### Art. 1

Nomina a Responsabile del trattamento 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento, con il presente contratto (di seguito, il "Contratto") la Provincia autonoma di Trento, in qualità di "Titolare del trattamento" (di seguito, il "Titolare"), nomina \_\_\_\_\_ (di seguito "Scuola") "Responsabile del trattamento" (di seguito, il "Responsabile"), in relazione all'attività inerente il ricevimento, la compilazione, la trasmissione per via telematica e la consegna cartacea al Titolare delle domande di assegno di studio di cui all'articolo 76 della legge provinciale n. 5/2006 per il periodo 01-09-2019 / 31-08-2024. Il Responsabile, pertanto, si impegna al rigoroso rispetto - con la diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, del Codice Civile - della predetta normativa comunitaria, della relativa disciplina nazionale, nonché delle prescrizioni dell'Autorità di controllo. Ferma ogni ulteriore Num. prog. 11 di 14 responsabilità nei confronti del Titolare, resta inteso che ogni forma di determinazione delle finalità e/o dei mezzi del trattamento da parte del Responsabile comporta l'assunzione, da parte dello stesso, della qualifica di Titolare del trattamento, con ogni ulteriore conseguenza.

#### Art. 2

Contenuti, finalità e modalità di svolgimento del trattamento 1. I dati personali trattati dal Responsabile riguardano:

- a) Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni):  
dati anagrafici identificativi del richiedente, del destinatario del beneficio e dei componenti il nucleo familiare, con indicazione delle relazioni di parentela con il destinatario;

condizione lavorativa;  
residenza in Provincia di Trento e convivenza con il richiedente;  
informazioni riguardanti le motivazioni dell'assenza di entrambi i genitori ovvero di uno dei genitori nel nucleo familiare del destinatario del beneficio;  
informazioni riguardanti l'obbligo di mantenimento dei figli;  
istituto scolastico di iscrizione del destinatario del beneficio;  
utilizzo di altri benefici per le medesime finalità del trattamento;  
dati relativi alla condizione economica familiare b) Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili)  
categoria e grado di invalidità;  
spese per la non autosufficienza sostenute nell'anno di riferimento.

2. Analogamente le categorie di interessati coinvolti nel trattamento riguardano i singoli cittadini che richiedono l'ammissione all'assegno di studio e i componenti il loro nucleo familiare.

3. Il Responsabile si impegna a trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare; in particolare, in relazione al rapporto contrattuale di cui in premessa, il Responsabile potrà trattare i dati esclusivamente per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e nello specifico per dare corso alla procedura, di interesse del richiedente, di concessione dell'assegno di studio (di seguito più brevemente indicata come "Finalità del trattamento"). In particolare, il Responsabile opera mediante il sistema informativo ICEF della Provincia per compiere le seguenti operazioni: inserimento nel modulo informatico della domanda di assegno di studio dei dati e delle informazioni sopra elencati. I dati e le informazioni inseriti nella domanda di assegno di studio possono essere modificati per apportarvi correzioni, nel caso di dati o informazioni errati. La consultazione delle domande di assegno di studio caricate dal Responsabile è sempre ammessa per le Finalità del trattamento. La cancellazione di domande può essere effettuata solo previa autorizzazione della struttura organizzativa del Titolare. Il Responsabile non può utilizzare i dati e le informazioni caricate nella domanda di assegno di studio se non per le Finalità del trattamento.

4. Qualora la normativa, comunitaria o nazionale, imponesse al Responsabile il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, lo stesso Responsabile informerà il Titolare di tale obbligo giuridico prima del relativo trasferimento, salvo che la normativa in questione vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.

5. Il Responsabile informerà immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violasse il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

6. Il Responsabile è consapevole ed accetta che i propri dati personali possano essere pubblicati sul sito istituzionale o sulla bacheca del Titolare per finalità di trasparenza nei confronti degli interessati.

Num. prog. 12 di 14

### Art. 3

Obblighi del Responsabile 1. In ogni fase e per ogni operazione del trattamento, il Responsabile dovrà garantire il rispetto dei principi comunitari e nazionali in ambito di protezione dei dati personali e, in particolare, quelli di cui agli artt. 5 e 25 del Regolamento che prevedono i seguenti obblighi:

- a) garantire che le persone che trattano dati personali siano state specificamente autorizzate, adeguatamente istruite e si siano impegnate alla riservatezza, o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (Capo III del Regolamento), nonché informare tempestivamente il Titolare dei reclami eventualmente presentati dagli interessati;
- c) mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Contratto, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare, dal suo Data Protection Officer, o da un altro soggetto a ciò deputato;
- d) comunicare immediatamente al Titolare (struttura competente in materia di protezione dei dati personali), non appena venuto a conoscenza dell'evento, ogni data breach che potrebbe ragionevolmente riguardare i dati personali che tratta per conto del Titolare;
- e) comunicare, al Titolare, il nominativo di riferimento per l'esecuzione del Contratto al quale spetta il

compito di nominare gli addetti al trattamento, nonché il nominativo dell'eventuale DPO (Data Protection Officer);

f) alla scadenza del rapporto contrattuale di cui in premessa (ivi compresi i casi di risoluzione o recesso), o al più al termine dell'esecuzione delle relative attività e, quindi, delle conseguenti operazioni di trattamento, fatta salva una diversa determinazione del Titolare, il Responsabile dovrà provvedere alla cancellazione (ivi comprese ogni eventuale copia esistente) dei dati personali in oggetto (dandone conferma scritta al Titolare), a meno che la normativa comunitaria o nazionale ne preveda la conservazione ed esclusa ogni altra forma di conservazione anche per finalità compatibili.

2. Qualora il Responsabile utilizzasse per le Finalità del Trattamento strumenti informatici non forniti dal Titolare del Trattamento, dovrà garantire quanto segue:

a) adottare tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché le misure di sicurezza minime di cui agli artt. 33 e ss. del previgente D. Lgs. 196/03 e relativo Allegato tecnico (B). Il Responsabile garantisce di aver adottato misure di sicurezza analoghe e non inferiori a quello "minimo" di cui alla circolare n. 2/2017 (Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni;

b) nei casi prescritti dall'art. 37 del Regolamento, oltre che nelle fattispecie in cui tale adempimento sia raccomandato nelle specifiche Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, provvedere alla nomina del Data Protection Officer (di seguito, "DPO"), nel rispetto dei criteri di selezione stabiliti dallo stesso Regolamento, dalle relative Linee Guida del Gruppo di Lavoro Art. 29, nonché dalle indicazioni fornite dalla Autorità di controllo, garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 38, anche allo scopo di consentire al medesimo DPO l'effettivo adempimento dei compiti di cui art. 39 del Regolamento;

c) provvedere alla predisposizione del Registro delle attività del trattamento nei termini di cui all'art. 30 del Regolamento, mettendolo tempestivamente a disposizione del Titolare, o dell'Autorità di controllo, in caso di relativa richiesta;

d) assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento. In particolare, relativamente alla predisposizione della "valutazione di impatto" ("Data privacy impact assessment", di cui agli artt. 35 e 36 del Regolamento), nel caso in cui il Num. prog. 13 di 14

Responsabile fornisse al Titolare gli strumenti/applicativi informatici e/o gestisse gli stessi strumenti/applicativi informatici del Titolare, lo stesso sarà tenuto a predisporre ed aggiornare l'analisi dei rischi (probabilità di violazione della sicurezza) degli strumenti/applicativi informatici, comunicandola al Titolare, adottando i criteri di valutazione forniti da quest'ultimo.

Con riferimento ai casi di data breach (di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento), nel caso in cui gli strumenti/applicativi informatici del Titolare fossero forniti o gestiti dal Responsabile, quest'ultimo è sin d'ora delegato dal Titolare, accettando tale delega senza costi aggiuntivi, ad effettuare la relativa comunicazione all'Autorità di controllo e ai relativi interessati qualora la violazione riguardasse gli strumenti/applicativi informatici stessi.

3. consegnare al Titolare i documenti cartacei secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h) dello Schema di Convenzione.

Art. 4

Divieto di nominare un sub-Responsabile 1. Il Responsabile non ricorrerà ad altro ulteriore Responsabile del trattamento.

Art. 5

Limitazione della responsabilità

1. In caso azione di risarcimento civile, o responsabilità amministrativa, promossa nei confronti del Titolare per i danni provocati o le violazioni commesse dal Responsabile a seguito di inadempienze normative o contrattuali, il Responsabile stesso manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa. Analogamente, il Responsabile manleva integralmente il Titolare, ogni eccezione rimossa, in caso di applicazione di sanzioni da parte dell'Autorità di controllo per inadempienze normative o contrattuali commesse dallo stesso Responsabile.

Art. 6

Termine del contratto 1. Il Contratto avrà termine il 31 agosto 2024, in forza del collegamento con

l'affidamento dell'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti la concessione dell'assegno di studio.

2. La decadenza dall'affidamento, la risoluzione del rapporto convenzionale o il recesso da tale rapporto, produrranno il medesimo effetto su questo Contratto.

Letto, accettato e sottoscritto.

**IL DIRIGENTE LA SCUOLA**

dott. Roberto Ceccato \_\_\_\_\_

Il Legale rappresentante/Procuratore del Legale rappresentante - \_\_\_\_\_

-

Trento, li \_\_\_\_\_

Num. prog. 14 di 14